Deliberazione della Giunta Regionale nº 6/29882 del 15/07/1997

Autorizzazione in via generale, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 25 luglio 1991, all'esercizio dell'attività a ridotto inquinamento atmosferico, specificata al p. 7 dell'allegato 2 al decreto medesimo: «Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo di prodotti vernicianti pronti non superiore a 50 kg/g»

LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto delle seguenti fonti normative:

legge 13 luglio 1966, n. 615: "Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico";

d.p.r. 15 aprile 1971, n. 322: "Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, limitatamente al settore delle industrie";

art. 101del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616: «Trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative»; legge regionale 13 luglio 1984, n. 35: "Norme sulla competenza, la composizione ed il funzionamento del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Lombardia (...)";

d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203: "(...) Norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali (...)";

d.p.c.m. del 21 luglio 1989: "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 349/86, per l'attuazione e l'interpretazione del d.p.r. n. 203/88 (...)";

d.m. del 12 luglio 1990: "Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione";

d.p.r. 25 luglio 1991: "Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento emanato con d.p.c.m. del 21 luglio 1989";

legge 28 dicembre 1993, n. 549: "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente";

legge 21 gennaio 1994, n. 61: "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente";

d.g.r. 26 maggio 1987, n. 4/20998 concernente "Classificazione delle sostanze organiche volatili ai fini delle limitazioni alle emissioni di origine industriale";

legge 31 maggio 1965, n. 575, concernente disposizioni per la certificazione e la comunicazione antimafia, modificata con legge 17 gennaio 1994, n. 47 e con decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come successivamente integrato e modificato;

circolare della presidenza del consiglio di ministri 28 giugno 1990 USG, n. 2481, lettera C, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 154 del 4 luglio 1990;

legge 15 maggio 1997, n. 127: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo,,.

Preso atto altresì della d.g.r. 18 aprile 1997, n. 27497, avente per oggetto: «Criteri e procedure per l'applicazione dell'art. 5 del d.p.r. 25 luglio 1991 che dispone l'autorizzazione in via generale delle attività a ridotto inquinamento atmosferico ex art. 4 del decreto medesimo» e, in particolare, di quanto specificato alle lettere *a*) e *b*) della deliberazione medesima.

Preso atto che il dirigente del servizio protezione ambientale e sicurezza industriale della direzione tutela ambientale - settore ambiente ed energia, con particolare riferimento alle lettere a) e b) della deliberazione regionale richiamata al punto precedente, propone:

- l'adozione del provvedimento di autorizzazione in via generale all'esercizio dell'attività a ridotto inquinamento atmosferico indicata al p. 7 dell'allegato 2 al d.p.r. 25 luglio 1991, in conformità ai criteri ed alle procedure contenute nella d.g.r. 18 aprile 1997, n. 27497 ed alle condizioni riportate nell'allegato tecnico, specifico per l'attività in oggetto, proposto dal competente servizio protezione ambientale e sicurezza industriale, relativamente al quale il CRIAL, di cui all'art. 2 della l.r. 13 luglio 1984, n. 35, ha espresso parere favorevole in data 29 aprile 1997.
- la contestuale approvazione del *fac-simile* di domanda per l'avvalimento della suddetta autorizzazione in via generale.

Vagliate ed assunte come proprie le considerazioni e le determinazioni di cui ai punti precedenti. Dato atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

recepite le premesse,

- 1) di autorizzare, in via generale, ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 25 luglio 1991, l'attività a ridotto inquinamento atmosferico, specificata al p. 7 dell'allegato 2 al decreto medesimo «Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo di prodotti vernicianti pronti non superiore a 50 kg/g», in conformità ai criteri ed alle procedure contenute nella d.g.r. 18 aprile 1997, n. 27497 ed alle condizioni riportate nell'allegato tecnico, specifico per l'attività sopra descritta.
- 2) di approvare, il *fac-simile* di domanda per l'avvalimento dell'autorizzazione in via generale, nonché lo specifico allegato tecnico di cui al punto precedente, che, rispettivamente indicati come allegati nn. 1 e 2, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 3) di demandare il controllo degli adempimenti prescritti e di quanto riportato in deliberato all'ente responsabile del servizio di rilevamento competente per territorio.
- 4) di disporre la pubblicazione del presente atto sul *Bollettino Ufficiale* della regione Lombardia.
- 5) di disporre altresì la pubblicizzazione dell'atto stesso mediante l'adozione di circolari da diffondere presso gli enti locali e le associazioni di categoria, nonché a mezzo stampa.

ALLEGATO A - ALLEGATO TECNICO

Verniciatura su legno

(d.p.r. 25 luglio 1991, allegato 2, punto 7)

"Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo di prodotti vernicianti pronti non superiore a 50 kg/g"

INDICE

Verniciatura su legno, con consumo di prodotti vernicianti e diluenti non superiore a 50 kg/giorno e 11.000 kg/anno, ed operazioni connesse

Fasi lavorative Sostanze inquinanti Prescrizioni

- Valori limite in emissione
- Impianti di abbattimento
- Prescrizioni specifiche

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

Riferimenti normativi Criteri di manutenzione Messa in esercizio ed a regime Modalità e controllo delle emissioni Metodologia analitica

* * *

Verniciatura su legno, con consumo di prodotti vernicianti e diluenti non superiore a 50 kg/giorno e 11.000 kg/anno, ed operazioni connesse

FASI LAVORATIVE

- * Preparazione dei prodotti vernicianti;
- * Applicazione delle vernici;
- * Appassimento/essiccazione;
- * Carteggiatura eventuale dei pezzi verniciati.

SOSTANZE INQUINANTI

* Particolato;

- * Polveri;
- * Sostanze organiche volatili (s.o.v.).

PRESCRIZIONI

Valori limite in emissione

- * particolato da operazioni di verniciatura a spruzzo:
- concentrazione massima ammessa 3 mg/Nm³.
- * Polveri da operazioni di carteggiatura dei pezzi verniciati.
- concentrazione massima ammessa 3 mg/Nm³.
- * Sostanze organiche volatili da operazioni di verniciatura, appassimento, essiccazione.

Non sono prescritti valori limite di emissione in quanto, nel caso specifico, si ritiene opportuno intervenire sulle caratteristiche delle materie prime utilizzate e delle relative tecnologie di applicazione.

Le emissioni di sostanze organiche volatili non necessitano di alcun sistema di abbattimento specifico purché siano rispettate, in relazione alla qualità dei prodotti vernicianti, le seguenti condizioni:

1) non devono essere utilizzati prodotti vernicianti e diluenti contenenti sostanze organiche volatili appartenenti alle varie classi della tab. A1 ed alle classi I e II della tab. D, di cui all'allegato I del d.m. 12 luglio 1990, fatta eccezione per quanto riportato ai punti 2) e 3) seguenti.

Relativamente alle sostanze organiche volatili non incluse nell'allegato 1 del d.m. 12 luglio 1990, non sono ammesse quelle caratterizzate da un valore di TLV-TWA inferiore o uguale a 50 mg/m³ (d.g.r. 26 maggio 1987, n. 4/20988) né sostanza per le quali non sia stato definito alcun valore di TLV-TWA;

- 2) sono ammessi prodotti vernicianti e diluenti con contenuto di:
- * ftalati <3% in peso,
- * altre sostanze organiche appartenenti alle classi I e II della tab. D, di cui all'allegato 1 del d.m. 12 luglio 1990, purché la loro somma sia inferiore allo 0,1% in peso;
- 3) sono ammessi catalizzatori con contenuto di:
- * TDI (toluendiisocianato) <0,5% in peso,
- * MDI (difenilmetandiisocianato) <2% in peso;
- 4) il contenuto percentuale medio in peso di s.o.v., calcolato su tutti i prodotti vernicianti, diluenti e solventi di lavaggio consumati annualmente, deve essere inferiore o uguale al 50%.
- I solventi di lavaggio potranno essere conteggiati in misura pari al 20% della quantità utilizzata.

Il rispetto di tale condizione non deve essere verificato con controlli analitici ai punti di emissione, bensì mediante la predisposizione di un bilancio di massa delle s.o.v., secondo le tempistiche stabilite al paragrafo quarto del capitolo MODALITA' E CONTROLLO DELLE EMISSIONI.

Schema esemplificativo di bilancio di massa:

Nome del prodotto	Consum kg/anno	0 S.O.V. %	Totale s.o.v. kg/anno	
Tinta T1 Fondo F1 Finitura P1 Fondo F2 Finitura P2 Catalizzatore C1 Diluente Solvente di lavaggio (20% di 500 kg/anno)	250 1.650 1.000 1.260 1.980 1.440 350	0 5 5 56 54 75 100	0 82 50 706 1.069 1.080 350	
TOTALE	8.030		 3.437	

Contenuto medio di s.o.v. per il processo ipotetico esaminato: $(3437/8030) \times 100 = 43\%$.

tecniche fornite dai produttori.

Qualora non fosse possibile rispettare anche una sola delle condizioni sopra riportate, in relazione alla qualità dei prodotti vernicianti, dovrà essere prevista l'installazione di sistemi di abbattimento specifici per le sostanze organiche volatili che dovranno avere i requisiti riportati alla voce: «*Impianti di abbattimento*».

Impianti di abbattimento

* Particolato

Devono essere installati gli specifici dispositivi di abbattimento, di cui sono generalmente provviste le cabine di verniciatura a spruzzo:

- 1) cabina a velo d'acqua dotata di sistemi ad umido (quali labirinti, nebulizzatori, ecc.), separatori meccanici del tipo a secco;
- 2) cabina a secco dotata di materassino filtrante di idonea grammatura e spessore.
- * Polveri

Devono essere installati depolveratori a mezzo filtrante dotati di sistemi di controllo del grado di intasamento dei filtri (ad es. pressostato differenziale o sistemi equivalenti).

* Sostanze organiche volatili

Nei casi in cui non siano rispettate le suddette condizioni di qualità dei prodotti vernicianti, dovrà essere prevista, perlomeno a presidio delle fasi di appassimento ed essiccazione, l'installazione di uno dei sistemi di abbattimento specifici, sotto indicati. In particolare, il sistema di abbattimento adottato dovrà garantire che il quantitativo di s.o.v. globalmente emesse dal cielo produttivo non sia superiore al 50% in peso delle materie prime consumate (vernici, catalizzatori, diluenti).

I sistemi di abbattimento dovranno avere i seguenti requisiti minimi:

- 1) impianto di abbattimento mediante adsorbimento su carboni attivi
- velocità superficiale dell'effluente gassoso □ 0,4 m/s,
- temperatura dell'effluente gassoso <40 °C,
- tempo di contatto □1,5 s.,
- spessore del letto □0,5 m,
- la sostituzione della carica di carbone attivo dovrà essere eseguita con una periodicità determinata facendo riferimento ad una capacità di adsorbimento del carbone attivo pari al 12% in peso.

L'installazione a valle di una cabina di verniciatura a velo d'acqua è consentita solamente se l'impianto è dotato di un sistema di deumidificazione dell'aeriforme da depurare.

- 2) impianto di abbattimento mediante combustione termica
- temperatura di esercizio ☐ 720 °C
- tempo di permanenza □0,6 s,
- rispetto del valore limite di concentrazione, per gli ossidi di azoto, di 350 mg/Nm³ (valore espresso come biossido di azoto).

Prescrizioni specifiche

- 1) La pulizia delle attrezzature di verniciatura deve essere eseguita in apparecchiature chiuse durante il ciclo di lavaggio, eventualmente dotate di sistemi di recupero del solvente; le apparecchiature devono essere realizzate a norma di sicurezza.
- 2) Le cabine di verniciatura devono essere dotate di pressostato differenziale per il controllo del grado di efficienza dei sistemi di abbattimento a secco del particolato.

Si consiglia di utilizzare nei cieli di verniciatura a spruzzo, al fine di minimizzare l'*over-spray*, sistemi di applicazione delle vernici ad alta efficienza di trasferimento (ad esempio, pistole HVLP o equivalenti).

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

La ditta deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cieli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- * Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili (art. 2, d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203 punto 1, d.p.c.m. 21 luglio 1989 art. 2, comma 1, punto B, ed art. 3, comma 7, d.m. 12 luglio 1990) devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno.
- * Gli impianti termici o caldaie inseriti in un cielo produttivo o comunque con un consumo di combustibile annuo utilizzato per più del 50% in un ciclo produttivo, non sono soggetti ad autorizzazione preventiva nei seguenti casi:
- 1) impianti termici di potenzialità inferiore a 3 MW, funzionanti a metano o g.p.l.;

- 2) impianti termici di potenzialità inferiore a 1 MW, funzionanti a gasolio;
- 3) impianti termici di potenzialità inferiore a 0,3 MW, funzionanti ad olio combustibile, avente le seguenti caratteristiche:
- zolfo □0,3% in peso
- residuo carbonioso □10% in peso,
- nichel e vanadio, come somma □230 ppm;
- (d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203 d.p.r. 25 luglio 1991 d.p.c.m. 2 ottobre 1995).
- * Per quanto riguarda gli impianti di abbattimento, deve essere rispettato quanto imposto da:
- -art. 3, c. 4, d.p.r. 322/71 «Gli impianti di abbattimento funzionanti secondo un ciclo ad umido che comporta lo scarico, anche parziale, continuo o discontinuo delle sostanze derivanti dal processo adottato, sono consentiti solo se lo scarico liquido, convogliato e trattato in un impianto di depurazione, risponde alle norme vigenti»;
- art. 3, c. 6, d.p.r. 322/71 «I condotti di adduzione e di scarico degli impianti di abbattimento che convogliano gas, fumi e polveri devono essere provvisti ciascuno di fori di diametro 100 mm. Tali fori, situati ad una distanza non inferiore a 10 volte la massima dimensione della sezione retta da ogni restringimento o deviazione del condotto stesso, devono essere allineati sull'asse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica».
- art. 4, c. 4, d.p.r. 322/71 «Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento..., deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati»;

CRITERI DI MANUTENZIONE

- * Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti dovranno essere eseguite con le seguenti modalità:
- manutenzione parziale (controllo apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi ogni 50 ore di funzionamento oppure con frequenza almeno quindicinale;
- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore degli impianti (libretto d'uso e manutenzione), e comunque con frequenza almeno semestrale.

Dovranno essere in ogni caso assicurati i controlli dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi di estrazione e depurazione dell'aria.

* Le operazioni di manutenzione dovranno essere riportate su apposito registro con la relativa data di effettuazione; tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME

La ditta, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, ne dà comunicazione al comune interessato e all'ARPA - struttura territorialmente competente (*).

Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

MODALITA' E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

Entro 15 giorni a partire dalla data di messa a regime, ovvero entro un termine massimo di 105 giorni dalla data di entrata in esercizio degli impianti, la ditta deve presentare i referti analitici relativi alle emissioni generate dagli impianti al comune interessato all'ARPA - struttura territorialmente competente (*), la quale si attiva per l'espletamento degli accertamenti di cui all'art. 8, comma 3, del d.P.R. 203/88, alla stessa demandati dalla Regione Lombardia.

L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni regionali dovrà essere comunicato alla regione della stessa ARPA (*).

Le analisi di controllo degli inquinanti dovranno successivamente essere eseguite con cadenza biennale, a partire dalla data di messa in esercizio dell'attività ed i referti analitici tenuti a disposizione delle autorità preposte al controllo.

I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima.

Relativamente alla predisposizione del bilancio di massa previsto per le s.o.v., le ditte devono presentare, entro 105 giorni dalla data di messa in esercizio, un prospetto basato su dati presunti di consumo; successivamente, con cadenza annuale, un prospetto che indichi i dati di consumo effettivi.

I prospetti ed i dati di cui sopra dovranno:

- essere compilati secondo lo schema esemplificativo riportato al punto 4 del capitolo prescrizioni.
- essere comprovati dalle schede tecniche dei prodotti utilizzati che dovranno riportare la composizione

percentuale in peso della frazione volatile.

Qualora fosse necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti dovranno essere presentate le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici sopra riportati.

La ditta, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla regione, al comune interessato ed al presidio multizonale di igiene e prevenzione (PMIP) competente per territorio.

(*) Nella fase transitoria, in attesa della completa operatività dell'ARPA della Lombardia, istituita con I.r. 14 agosto 1999 n. 16, le comunicazioni e le analisi di cui trattasi dovranno essere trasmesse ai presidi multizonali di igiene e prevenzione (P.M.I.P.), che si attivano per l'espletamento degli accertamenti di cui all'art. 8, c. 3, del d.P.R. n. 203/88.

METODOLOGIA ANALITICA

- * Le determinazioni degli inquinanti devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento e di analisi previste dall'art. 4 del d.m. 12 luglio 1990 (metodi UNICHIM) ovvero utilizzando altri metodi equivalenti preventivamente concordati con il responsabile dell'unità operativa chimica del PMIP competente per territorio.
- * Le determinazioni degli inquinanti dovranno essere effettuate esclusivamente in relazione alle sostanze che vengono effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico.
- * I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto.
- * I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
- concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm³,
- portata di aeriforme espressa in Nm3/h,
- temperatura di aeriforme in °C.

N.B. li dato di portata è inteso in condizioni normali (273 K e 101,323 kPa).

- * L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti.
- * I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante opposizione di idonee segnalazioni.

ALLEGATO I

FAC-SIMILE (scrivere su carta legale)

ALLA REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE GENERALE TUTELA AMBIENTALE UFFICIO PROTEZIONE ARIA VIA F. FILZI 22 20124 - MILANO AL COMUNE DI

.....

e.p.c. AL MINISTERO PER L'AMBIENTE P.ZZA VENEZIA 11 00100 ROMA

OGGETTO: Domanda per avvalersi dell'autorizzazione in via generale ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 25 luglio 1991, relativamente all'attività a ridotto inquinamento atmosferico, descritta a p. dell'allegato 2 al decreto medesimo.

Il sottoscritto	
nato a	il
redisente in comune di	,

via
CHIEDE
di avvalersi dell'autorizzazioe in via generale, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 25 luglio 1991, per l'esercizio dell'attività a ridotto inquinamento atmosferico descritta al p del decreto medesimo concernente: - la costruzione di un nuovo impianto (art.6, del d.p.r. n. 203/88) - la modifica sostanziale di un impianto esistente (art. 15, lett. a), del d.p.r. n. 203/88 - il trasferimento di un impianto esistente (art. 15, lett. b), d.p.r. n. 203/88 sito in comune di, via
SI IMPEGNA
a rispettare le prescrizioni contenute nella d.g.r. 18 aprile 1997, n. 27497 e nello specifico allegato tecnico (allegato n. 2), facente parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione in via generale approvata con d.g.r, n
CHIEDE INOLTRE
che la presente istanza sia accettata anche nel caso in cui la regione o il sindaco richiedano, come previsto nella d.g.r. 18 aprile 1997, n. 27 497, l'applicazione della procedura di cui all'art. 7 del d.p.r. n. 203/88.
distinti saluti
(timbro della ditta e firma del legale rappresentante)